LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 109

Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate

Per la redazione del relativo verbale gli agenti debbono provvedere ad accompagnare la persona alla quale sia contestato un reato di cui nella presente legge ed a far trasportare i generi, gli attrezzi, utensili o meccanismi ed i mezzi di trasporto che siano prodotto o che abbiano in qualsiasi modo relazione col reato al piu' prossimo ufficio-vendita od alla piu' prossima dogana.

Quando in prossimita' del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio-vendita, all'ufficio predetto e' sostituito il piu' vicino magazzino, ed il titolare di questo dovra' prendere in consegna le cose od i mezzi di trasporto sequestrati con le debite cautele per conservarne l'identita'.

Il proprietario o la persona presso cui si trovavano possono richiedere la restituzione dei mezzi di trasporto o delle cose soggetti a confisca depositando, se si tratti di mezzi di trasporto soggetti a confisca, una somma uguale al loro valore e, negli altri casi, una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti, delle spese e delle pene pecuniarie. La somma da depositare ai sensi di questo capoverso e' determinata insindacabilmente dall'Amministrazione.

La restituzione sara' negata, quando, per la istruzione del processo, sia reputato necessario ritenere le cose sequestrate.

Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio-vendita o la dogana possono, previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale competente a conoscere il reato, procedere alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i generi di monopolio, i surrogati del tabacco e gli utensili e meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco. I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono, in tal caso, essere previamente ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione non risponde del deperimento e di ogni altro danno che abbiano potuto subire le cose sequestrate.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	III — Disposizioni comuni ai titoli precedenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-109-trasporto-restituzione-o-vendita-delle-cose-sequestrate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it